

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
776/2016/R/GAS

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione 3 settembre 2015, 429/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 429/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 669/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 669/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014-31 dicembre 2017;
- con deliberazione 429/2015/R/GAS è stato avviato un procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 luglio 2015, 3735/2015, relativa a misure di flessibilità ed economicità del servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggior consumo di gas naturale; e che tale procedimento è ancora pendente e se ne prevede la conclusione nei primi mesi del 2017;
- con la medesima deliberazione 429/2015/R/GAS, l'Autorità ha stabilito, nelle more del procedimento di cui al precedente alinea, che le imprese di trasporto continuo

ad applicare i corrispettivi nei valori sino ad allora praticati, da sottoporre ai conguagli che si renderanno eventualmente necessari sulla base della nuova regolazione che sarà adottata in esito al richiamato procedimento;

- ai sensi del comma 21.1, della *RTTG*, le imprese di trasporto hanno presentato le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno 2017; e che tali proposte sono state approvate con deliberazione 669/2016/R/GAS;
- ai sensi del comma 21.2, della *RTTG*, con comunicazione in data 23 novembre 2016 (prot. Autorità P/34577 del 23 novembre 2016), gli Uffici della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione hanno inviato, all'impresa maggiore di trasporto, le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 12 e articolo 13 e per il calcolo dei valori di autoconsumo e perdite di cui all'articolo 9 della *RTTG*;
- l'impresa maggiore di trasporto ha inviato, con comunicazione del 2 dicembre 2016 (prot. Autorità A/36020 del 5 dicembre 2016), come successivamente modificata in data 12 dicembre 2016 (prot. Autorità A/36758 del 13 dicembre 2016) e in data 15 dicembre 2016 (prot. Autorità A/37281 del 16 dicembre 2016), le informazioni di cui al comma 21.3, della *RTTG*; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla *RTTG*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare in via transitoria e salvo, quindi, successivo conguaglio, i corrispettivi per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2017, in attesa della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 429/2015/R/GAS, rimandando ad un successivo provvedimento le modalità del predetto eventuale conguaglio tra i corrispettivi transitori approvati dalla presente deliberazione e i corrispettivi che saranno definiti in esito alla conclusione di detto procedimento;
- approvare, in via transitoria e salvo conguaglio, i corrispettivi specifici di impresa per il servizio di trasporto e dispacciamento, per l'anno 2017, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- approvare, in via transitoria, i corrispettivi di misura specifici di impresa CM^T , per l'anno 2017, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- approvare, in via transitoria e salvo conguaglio, la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.a. inerente i corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, il corrispettivo unitario variabile CV , il corrispettivo di misura transitorio CM^T e i coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio

DELIBERA

1. di approvare, in via transitoria e salvo conguaglio, i corrispettivi specifici di impresa per il servizio di trasporto e dispacciamento, per l'anno 2017, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a e Snam Rete Gas S.p.a.;
2. di approvare, in via transitoria, i corrispettivi di misura specifici di impresa CM^T , per l'anno 2017, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a e Snam Rete Gas S.p.a.;
3. di approvare la proposta di cui al comma 21.3, lettera a), della *RTTG*, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2017, avente ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
4. di approvare, in via transitoria e salvo conguaglio, la proposta di cui al comma 21.3, lettera a), della *RTTG* presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2017, avente ad oggetto i corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
5. di approvare, in via transitoria e salvo conguaglio, la proposta di cui al comma 21.3, lettera c), della *RTTG*, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2017, avente ad oggetto il valore del corrispettivo unitario variabile *CV*, come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
6. di approvare, in via transitoria, la proposta del corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, per l'anno 2017, come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
7. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui all'articolo 16bis, della deliberazione 137/02, come riportato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
8. di rinviare a successivo provvedimento, da adottare in esito alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione 429/2015/R/GAS, le modalità dell'eventuale conguaglio tra i corrispettivi transitori approvati col presente provvedimento e i corrispettivi che saranno definiti in esito alla conclusione di detto procedimento;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni